

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4974 del 06/10/2021
Oggetto	Concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale da Fiume Reno nelle localita Boscoforte, Passo Pedone e Leonarda nei comuni di Argenta (FE) e Ravenna - Padusa Spa - pratica BO16A0023
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5121 del 05/10/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei OTTOBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

### PRESO ATTO:

- che a seguito di accertamento la società Padusa spa, c.f. 00865750392, ha presentato le seguenti istanze:
  - domanda PG.2016.190115 del 17/03/2016 di autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo e contestuale domanda di concessione di derivazione da acque

- superficiali dal fiume Reno, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Argenta (FE), località Boscoforte, con destinazione ad uso igienico ed assimilati (cod. BO16A0023);
- domande PG.2016.0225318 del 31/03/2016 e PG.2016.0233986 del 04/04/201 di autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo e di concessione di derivazione da acque superficiali dal fiume Reno, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Ravenna (RA), località Ansa del Diavolo (Passo Pedone), con destinazione ad uso igienico ed assimilati (cod. BO16A0026);
  - domanda PGBO.2016.9768 del 30/05/2016 di autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo e contestuale domanda di concessione di derivazione da acque superficiali dal fiume Reno, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Ravenna, località Ponte Romea (Leonarda), con destinazione ad uso igienico ed assimilati (cod. BO16A0030);
- che dalla documentazione presentata a supporto dell’istanza è emersa la necessità di esperire la procedura di valutazione di impatto ambientale;
- del procedimento di valutazione di impatto ambientale, pubblicato sul BURERT con bollettino n.374 del 28.10.2020, all’interno del quale la Padusa Spa ha presentato la domanda di concessione di derivazione di acqua superficiale dalle esistenti opere come di seguito descritta:
- prelievo di acque superficiali, da Fiume Reno, codice 060000000000 21 ER per le due chiaviche e codice 060000000000 20 ER per il sifone;
  - ubicazioni precise dei punti di prelievo:
    - chiavica Leonarda: catasto del Comune di Ravenna (RA), sezione B, foglio 3 mappale 31 su terreno di proprietà di Bonifica Valli Meridionali di Comacchio (come da atto di alienazione del 24/03/2010 che ha portato il passaggio dal demanio), coordinate UTM RER x: 758.035 y: 941.585;
    - chiavica Passo Pedone: catasto del Comune di Ravenna (RA), sezione B, foglio 4

mappale 4 su terreno di proprietà del demanio pubblico, coordinate UTM RER x:

755.759 y: 941.534;

- sifone Boscoforte: catasto del Comune di Argenta (FE), foglio 189 mappale 7 su terreno di proprietà di Bonifica Valli Meridionali di Comacchio, coordinate UTM RER x: 750.646 y: 937.968;

- uso della risorsa: mantenimento bacini vallivi;
- quantitativi di portata massima, portata media e volume annuo richiesti per ogni singola opera di presa riportati nella tabella sottostante:

<b>Manufatto di presa</b>	<b>Portata Massima</b>	<b>Portata Media</b>	<b>Volume annuo</b>
<b>Chiavica Leonarda</b>	160 l/s	120 l/s	5.045.760 mc
<b>Chiavica Passo Pedone</b>	170 l/s	100 l/s	3.153.600 mc
<b>Sifone Boscoforte</b>	630 l/s	100 l/s	2.073.600 mc

**DATO ATTO** che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con l'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna sul BURERT n.374 del 28.10.2020;

**PRESO ATTO** che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi del 31/08/2019) sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione d'acqua pubblica quali l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la Provincia di Ferrara, la Provincia di Ravenna, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna;

**VALUTATO** ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle condizioni risultanti nelle conclusioni della conferenza dei servizi e riportate quali condizioni e prescrizioni nel disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il prelievo di acqua superficiale oggetto di concessione si è potuto esercitare nei limiti e legittimamente alle condizioni delle autorizzazioni n. 2239 e n. 2240 del 08/07/2016;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto a titolo di canone per l'anno 2021 euro 1.448,24, determinato sulla base di 8 ratei dovuti ai sensi delle autorizzazioni n. 2239 e n. 2240 pari a 320,96 euro e sulla base di 4 ratei dovuti per i quantitativi concessi col presente provvedimento pari a 1.127,28 euro;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 22/09/2021, la somma pari a 3.381,83 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che:

- non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione;
- i procedimenti identificati con codice BO16A0023, BO16A0026 e BO16A0030 possano unificarsi nella pratica BO16A0023, archiviando così le pratiche BO16A0026 e BO16A0030;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Padusa spa, c.f. 00865750392, la concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, cod. pratica BO16A0023, come di seguito descritta:
  - prelievo di acque superficiali da Fiume Reno , codice corpo idrico 060000000000 21 ER per le 2 chiaviche e codice corpo idrico 060000000000 20 ER per il sifone, tramite le seguenti opere:
    - chiavica Leonarda: catasto del Comune di Ravenna (RA), sezione B, foglio 3 mappale 31 su terreno di proprietà di Bonifica Valli Meridionali di Comacchio, coordinate UTM RER x: 758.035 y: 941.585;

- chiavica Passo Pedone: catasto del Comune di Ravenna (RA), sezione B, foglio 4 mappale 4 su terreno di proprietà del demanio pubblico, coordinate UTM RER x: 755.759 y: 941.534;
  - sifone Boscoforte: catasto del Comune di Argenta (FE), foglio 189 mappale 7, coordinate UTM RER x: 750.646 y: 937.968;
- la risorsa è destinata al mantenimento dei bacini vallivi e alla vallicoltura;
  - i quantitativi massimi derivabili sono suddivisi per opera come segue

<b>Manufatto di presa</b>	<b>Portata Massima</b>	<b>Portata Media</b>	<b>Volume Massimo Annuo</b>
<b>Chiavica Leonarda</b>	160 l/s	120 l/s	5.045.760 mc
<b>Chiavica Passo Pedone</b>	170 l/s	100 l/s	3.153.600 mc
<b>Sifone Boscoforte</b>	630 l/s	100 l/s	2.073.600 mc

2. di rilasciare la concessione fino al 31 dicembre 2035;
3. di stabilire che i prelievi siano ammissibili alle condizioni risultanti nelle conclusioni della conferenza dei servizi del procedimento di valutazione di impatto ambientale e riportate quali condizioni e prescrizioni nel disciplinare, allegato parte integrante del presente atto, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/09/2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di adozione della deliberazione di valutazione di impatto ambientale;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'uso richiesto per l'anno 2021 è pari a 3.381,83 euro e che nello specifico il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse e con il canone effettivamente dovuto per il 2021, 1.448,24 euro, calcolato su 8 ratei dovuti ai sensi delle autorizzazioni n. 2239 e n. 2240 e 4 ratei dovuti per i quantitativi concessi col presente provvedimento;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3.381,83 euro;
7. di archiviare i procedimenti identificati con codice BO16A0026 e BO16A0030;

8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURERT;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
*Donatella Eleonora Bandoli*  
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Padusa spa , c.f. 00865750392 (cod. BO16A0023).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

La derivazione è composta dalle seguenti tre prese:

1. Il sifone Boscoforte è identificato al catasto del Comune di Argenta (FE), foglio 189 mappale 7, alle coordinate UTM RER x: 750.646 y: 937.968, ed è costituito da una tubazione in acciaio elettrosaldato, totalmente protetto con rivestimento bituminoso, diametro interno 60 cm, con spessore 6,3 mm, con sviluppo lineare circa 120 m. La condotta è stata posata a cavaliere lungo l'argine sinistro del fiume Reno, sulla sommità dell'argine in corrispondenza della strada, la condotta è stata interrata. Il sifone all'altezza del suo scarico è composto da una valvola in ghisa e bronzo per consentire rapide manovre ed il controllo della portata in uscita. Per l'adescamento del sifone è stata inserita una piccola saracinesca a 1 ¼" sulla sommità della tubazione.
2. La chiavica Passo Pedone è identificata al catasto del Comune di Ravenna (RA), sezione B, foglio 4 mappale 4 su terreno di proprietà del demanio pubblico, alle coordinate UTM RER x: 755.759 y: 941.534. L'intera chiavica si estende in lunghezza per 20 m e in larghezza per 5,10 m e si articola in 2 chiuse separate, di dimensioni 2 m di larghezza e 3,20 di altezza, a saracinesca manovrabili attraverso sistemi meccanici azionati a mano (sistema manovella e vite senza fine). La concessione legittima il prelievo attraverso la sola luce di destra.
3. La chiavica Leonarda è identificata al catasto del Comune di Ravenna (RA), sezione B, foglio 3 mappale 31, coordinate UTM RER x: 758.035 y: 941.585. L'intera chiavica è composta da tre luci. Paratoie a battente piano, realizzate in acciaio inox avente lunghezza pari a 1,20 m e altezza totale pari a 4,05 m. La movimentazione delle paratoie è a scorrimento verticale con

tenute a strisciamento. Gli attuatori elettromeccanici sono del tipo a vite saliente. La concessione legittima il prelievo attraverso la sola luce di sinistra.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata al mantenimento dei bacini vallivi e alla vallicoltura.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei limiti di seguito riportati suddivisi per opera

<b>Manufatto di presa</b>	<b>Portata Massima</b>	<b>Portata Media</b>	<b>Volume Massimo Annuo</b>
<b>Chiavica Leonarda</b>	160 l/s	120 l/s	5.045.760 mc
<b>Chiavica Passo Pedone</b>	170 l/s	100 l/s	3.153.600 mc
<b>Sifone Boscoforte</b>	630 l/s	100 l/s	2.073.600 mc

3. I prelievi ubicati a monte della traversa di Volta Scirocco, oltre al rispetto dei diritti pregressi, dovrà essere assicurato il rispetto del DMV ai sensi dell'allegato D della DGR 2067/2015, mentre per quelli a valle può non essere rispettato il DMV essendo influente ai fini dell'ecosistema non strettamente di acqua dolce.
4. Il prelievo dal Sifone Boscoforte, essendo posizionato a monte della Traversa di Volta Scirocco, può avvenire dal corpo idrico Fiume Reno, identificato con codice 060000000000 20 ER, a condizione che venga rispettato quanto segue:
  - nella stagione estiva (maggio-settembre) il prelievo potrà essere attivato solo lasciando defluire a valle del punto di presa una portata pari a 1.600 l/s;
  - nella stagione invernale (ottobre-aprile) il prelievo potrà essere attivato solo lasciando defluire a valle del punto di presa una portata pari a 1.870 l/s.
5. Il prelievo dalle opere di presa è ammissibile nel rispetto dei prelievi già assentiti al Canale Emiliano Romagnolo e a Romagna Acque, con modalità da concordarsi con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po al fine di garantire la tutela degli habitat presenti, anche con l'alternanza dei rispettivi prelievi;

6. Il prelievo tramite sifone Boscoforte potrà avvenire, in ogni modo, solo nel rispetto dei quantitativi vettoriati attraverso il fiume Reno;
7. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'intero anno 2021, determinato sulla base di 960 l/s di portata massima assimilata ad uso piscicoltura, è pari a 3.381,83 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 3.381,83 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario dovrà installare strumenti idonei a rilevare sia le portate in arrivo, sia le portate e i volumi prelevati, atti a verificare il rispetto dei quantitativi concessi, ai sensi dell'art.95 del Dlgs 152/2006. Dovrà essere presentato per approvazione al Servizio Tutela e Risanamento acqua aria agenti fisici della Regione Emilia-Romagna, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, un progetto per tale monitoraggio. I dati di misurazione dovranno essere trasmessi con cadenza annuale al Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di ARPAE, al suddetto servizio regionale e al Servizio di Ravenna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile .

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario deve osservare le seguenti prescrizioni derivanti dalle conclusioni del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che si riportano e si fanno proprie:
  - a. Il concessionario, entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, dovrà provvedere a ripristinare il muro divisorio dei due canali a servizio della chiavica Leonarda in modo tale da mantenere la corretta separazione dei quantitativi derivati dalle tre luci esistenti (e destinati a valli diverse). L'intervento deve avere come scopo quello di garantire che la luce oggetto di concessione dalla chiavica Leonarda risulti a servizio della valle presa in considerazione nella valutazione di impatto ambientale e non vi sia ulteriore scambio di risorsa. Prima dell'inizio dei lavori di tale intervento dovrà essere data comunicazione all'Ente di gestione del Parco e, a completamento di tale intervento dovrà essere data informazione trasmettendo apposita documentazione al

Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di ARPAE Direzione Tecnica e all'Ente di gestione del Parco.

- b. al fine di tutelare gli habitat e le specie presenti nel Sito Rete Natura 2000 ZSC valli di Comacchio:
- i. dovranno essere mantenute il più possibile a regime ridotto e controllato le captazioni da Reno per tutto il periodo dell'anno e si potrà derivare solo qualora le condizioni di Valle 41 Ussarola e degli specchi d'acqua dolce della Penisola di Boscoforte presentino situazioni di criticità per la tutela degli habitat e delle specie ivi presenti;
  - ii. il volume delle captazioni, le modalità ed i livelli idrici all'interno dei bacini vallivi interessati devono essere funzionali esclusivamente al mantenimento e conservazione degli habitat presenti (in particolare l'habitat 1150\*) evitando ogni possibile alterazione di questi; i livelli all'interno dei bacini vallivi Ussarola e Boscoforte devono essere mantenuti tali da non creare un dislivello troppo ampio con i livelli delle acque pubbliche delle Valli di Comacchio, in modo tale da limitare la pressione sulle arginature di separazione ed evitare il più possibile l'instaurarsi di fenomeni di criticità di infiltrazioni e tenuta di queste.
  - iii. Ai fini della verifica delle azioni precedentemente indicate dovranno essere posti in essere sistemi di monitoraggio tali da evidenziare il livello di salinità presente all'interno delle valli (il livello il cui range ottimale è compreso tra 15 e 25 g/l) nonché verificare il livello idrometrico delle valli interessate dall'intervento rispetto all'intero sistema vallivo. Tali sistemi di monitoraggio dovranno essere concordati con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po entro 6 mesi dalla data di approvazione della Delibera di approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale; solo le condizioni fissate dall'Ente di Gestione, ovvero livelli di salinità diversi da quelli individuati come range ottimale e/o livelli idrometrici idonei, potranno permettere il

- prelievo e la conseguente apertura delle paratoie. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi all'ente di Gestione del Parco, al Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di ARPAE e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna;
- iv. è fatto divieto di scaricare risorsa idrica dal sistema vallivo nel fiume Reno, al fine di limitare apporti di nutrienti e/o altre sostanze ed organismi allo stesso;
- c. si prescrive per le captazioni da sifone Boscoforte di produrre un calendario di massima di carico e scarico delle acque che contenga tempi e quantità annue previste e che possa essere condiviso preventivamente con l'Ente Parco. Per tale derivazione si prescrive inoltre di comunicare all'Ente Parco in qualità di gestore della porzione delle acque pubbliche delle Valli di Comacchio, con giusto preavviso (se possibile) e/o in caso di urgenza, i momenti di derivazione ed in particolare di scarico delle acque dai bacini di Boscoforte verso i bacini vallivi di Comacchio
2. Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:
- a. si raccomanda di adottare tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi ad eventuali fasi sia di cantiere che di lavoro di manutenzione dei manufatti, anche giornaliero, in particolare per prevenire sversamenti accidentali (da macchinari, automezzi e gruppi elettrogeni) di sostanze inquinanti;
- b. si prescrive lo smaltimento di ogni tipo di materiale classificato come rifiuto in base alle norme di legge (D.Lgs 152/2006) che non dovrà essere abbandonato nell'ambiente.
- c. al manifestarsi di eventuali scenari di criticità dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del Fiume Po, dovranno essere adottate le misure straordinarie di riduzione dei prelievi per i corpi idrici in oggetto;

- d. si impone particolare attenzione alle operazioni di manovra che possono arrecare danno ai vari utilizzatori/fruitori delle aree demaniali, le stesse devono essere sempre segnalate con nastro e adeguata cartellonistica informativa;
- e. la gestione e manutenzione delle paratoie e delle canalette di adduzione è a totale carico del richiedente;
- f. il richiedente deve provvedere allo sfalcio dell'area circostante le opere sia in goleni che in argini per un raggio almeno di 10 metri a monte e valle delle stesse per consentire sempre la perfetta visibilità;
- g. in occasione della manutenzione annuale delle opere deve essere inviata preventiva comunicazione al Servizio di Ravenna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile affinché un rappresentante del Servizio stesso possa presenziare alla messa in esercizio e valutare le condizioni del sistema e le eventuali interferenze con l'opera arginale, questa condizione è vincolante soprattutto per la messa in esercizio del sifone;
- h. la manutenzione straordinaria delle opere deve essere preventivamente comunicata e concordata con il Servizio di Ravenna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che, se necessario, rilascerà apposito nulla osta;
- i. in caso di mancata chiusura delle paratoie in concomitanza ad un evento di piena del fiume Reno, che potrà essere valutato controllando i livelli di piena dell'idrometro posizionato al Ponte della Bastia e i livelli registrati di marea dai siti specifici di Porto Garibaldi e Casalborgone, tutti i danni alle opere, alle attrezzature, all'impianto vallivo saranno a totale carico del concessionario;
- j. la manutenzione della sommità arginale, adibita a transito, nel tratto di interesse rimane a carico del richiedente che potrà accordarsi con gli altri fruitori per la divisione degli oneri per la sistemazione;

- k. tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T. U. D.Lgs 81/2008 sono a carico del richiedente in quanto non si tratta di un appalto commissionato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- l. è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
- m. il numero telefonico da contattare per comunicazioni e indicazioni è 054534330;
- n. la gestione ed utilizzo dovrà avvenire in conformità agli elaborati presentati durante il procedimento di VIA;
- o. è vietato compiere lavori ed atti che in qualsiasi modo danneggino le arginature, i manufatti e le opere idrauliche in genere anche l'eventuale infissione di tabelle indicative del percorso;
- p. l'Amministrazione concedente e l'Autorità idraulica restano completamente sollevate da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose e/o a persone che dovessero verificarsi nelle aree concesse e da qualsiasi danno a terzi;
- q. la responsabilità per danni di qualsiasi genere che possano eventualmente derivare all'Amministrazione concedente o all'Autorità idraulica è a completo carico del concessionario, restando espressamente convenuto che le eventuali manutenzioni necessarie per il ripristino dei luoghi saranno a suo totale carico e spese;
- r. il nulla osta è stato rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- s. per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, il Servizio di Ravenna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;

- t. dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio di Ravenna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
- u. dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle amministrazioni competenti, nonché alle imprese da questa incaricate;
- v. il Servizio di Ravenna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;
- w. la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
- x. la concessione e la determinazione dirigenziale per il nulla osta idraulico dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

#### ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**